REGOLAMENTO (CEE) N. 2869/87 DELLA COMMISSIONE

del 25 settembre 1987

che modifica il regolamento n. 225/67/CEE relativo alle modalità di determinazione del prezzo del mercato mondiale per i semi oleosi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1915/87 (2),

visto il regolamento n. 115/67/CEE del Consiglio, del 6 giugno 1967, che fissa i criteri per la determinazione del prezzo del mercato mondiale dei semi oleosi, nonché il luogo di transito di frontiera (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1983/82 (4), in particolare l'articolo 7,

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento n. 225/67/CEE della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2284/86 (6), qualora le offerte e i corsi si riferiscano ad una qualità diversa dalla qualità tipo per la quale il prezzo indicativo è stato fissato, il relativo importo viene adeguato in conformità dei coefficienti di equivalenza che figurano in allegato; che l'andamento delle quotazioni sul mercato mondiale rende necessaria la fissazione di nuovi coefficienti di equivalenza;

considerando che, con il regolamento (CEE) n. 1917/87 (7), il Consiglio ha fissato, per la campagna di commercializzazione 1987/1988, il prezzo indicativo per i semi di girasole con un tenore di umidità del 9 %; che è opportuno adeguare, per la stessa campagna, i coefficienti di equivalenza in questione che figurano nell'allegato del regolamento n. 225/67/CEE e che sono stati fissati per i semi di girasole con un tenore di umidità del 10 %;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La tabella che figura nell'allegato del regolamento n. 225/67/CEE è sostituita dalla seguente:

« *(in ECU/100 kg)*

	Coefficiente di equivalenza	
	Importo da detrarre dal prezzo	Importo da aggiungere al prezzo
A. Semi di colza e di ravizzone in provenienza:		
— dal Canada	0,429	—
— dagli altri paesi terzi	0,246	—
B. Semi di girasole in provenienza:		
— dagli Stati Uniti d'America o dal Canada	—	1,741 (1) resp. 0,960
— dagli altri paesi terzi	—	1,675 (1) resp. 1,195

(1) Da applicare a decorrere dal 1° aprile 1987 ai prezzi constatati per la determinazione del prezzo del mercato mondiale per la campagna 1987/1988 anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 183 del 3. 7. 1987, pag. 8.
(3) GU n. 111 del 10. 6. 1967, pag. 2196/67.
(4) GU n. L 215 del 23. 7. 1982, pag. 6.
(5) GU n. 136 del 30. 6. 1967, pag. 2919/67.
(6) GU n. L 200 del 23. 7. 1986, pag. 16.
(7) GU n. L 183 del 3. 7. 1987, pag. 14.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 1987.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente